

Regimi fiscali/1. La tassazione di gruppo

Dall'accertamento rischi sul consolidato

Bruno Izzo

Compensazioni e accertamento rappresentano di fatto i nodi principali da affrontare nella gestione del rapporto tra le regole di deducibilità degli interessi passivi e la tassazione di gruppo.

In relazione ai soggetti che

L'AUSPICIO

Sul piano civilistico dovrebbe essere riconosciuto il diritto al risarcimento per sanzioni subite se i calcoli sono sbagliati

aderiscono al consolidato fiscale, infatti, la circolare n. 46/09 dell'Assonime evidenzia alcune tematiche, distinguendo tra società che generano interessi passivi netti (Ipn) e società che forniscono il Rol al consolidato. Non solo. Le precisazioni Assonime si soffermano anche sulla possibilità di utilizzare il Rol delle controllate estere ai sensi del comma 8 dell'articolo 96 del Tuir.

Di particolare rilievo sono i casi in cui gli interessi passivi netti si formano sulla singola

società sia in esercizi antecedenti il consolidato che in vigore della stessa tassazione di gruppo.

L'associazione sostiene che, in assenza di indicazioni, dovrebbe essere consentito in vigore di consolidato l'utilizzo prioritario del proprio Rol (e dei propri interessi attivi) sugli Ipn ante consolidato, così da sfruttare al meglio la regola della compensazione intersoggettiva dei propri interessi passivi netti con i Rol altrui.

In sostanza, una società, consolidata a partire dal 2010, con Ipn ante consolidato di 100 e Ipn 2010 di 300 potrà utilizzare il 30% del Rol 2010, pari ad esempio a 300, prioritariamente a scapito dei 100 del 2009 in modo da "liberare" ai fini della compensazione dei Rol altrui, i 100 Ipn del 2010.

Ma nel silenzio della norma, si adotta, quindi, la soluzione più favorevole al contribuente.

L'Associazione delle imprese pone in risalto come l'utilizzo dei Rol altrui generi non pochi problemi in sede di accertamento della corretta applicazione della disciplina. Un errato calcolo per eccesso del Rol utilizzato in compensazione con Ipn di altre società si

riflette immediatamente sulla deducibilità di questi interessi, affliggendo le società che hanno fruito del Rol del recupero d'imposta e delle conseguenti sanzioni.

L'Assonime auspica che, almeno sotto il profilo civilistico, venga riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni per le sanzioni subite a carico della società che ha errato il calcolo del Rol.

Occorre segnalare poi che secondo l'agenzia delle Entrate (circolare n. 19/E/2009) l'inclusione virtuale delle controllate estere ai fini dell'utilizzo dei loro Rol è prerogativa esclusiva dei soggetti che aderiscono al consolidato con la conseguenza che una holding residente, "ramificata" solo all'estero, non ha la possibilità di compensare i propri Ipn con i Rol altrui.

Secondo l'Assonime, questa interpretazione desta perplessità, in considerazione della circostanza che, oltre a creare disparità di trattamento tra società residenti a seconda che il controllo sia esercitato solo su soggetti residenti ovvero non residenti, è facilmente eludibile attraverso la creazione ad hoc di una newco controllata residente che si inter-

ponga nella catena di controllo con la quale optare per il consolidato nazionale.

Altra questione riguarda la rilevanza degli interessi attivi delle controllate estere ai fini della definizione dell'importo del Rol di cui tenere conto.

In mancanza di indicazioni, potrebbe applicarsi, secondo l'Associazione delle imprese, la stessa regola prevista per le società aderenti al consolidato che dà rilievo agli interessi attivi, riducendo l'importo degli interessi passivi che si rendono, in prima battuta, indeducibili, e ampliando il margine eccedente del risultato operativo lordo.

Infine, quanto alla determinazione del Rol delle controllate estere, l'Assonime ravvisa l'opportunità di seguire i criteri contabili utilizzati in loco dalle controllate estere per la redazione del bilancio anziché quelli della società consolidante, anche in considerazione del fatto che la norma fa espresso riferimento ad un mero dato contabile-civilistico.

Resterebbe, comunque, fermo il potere di sindacare la corretta applicazione di tali principi contabili ad opera dell'amministrazione finanziaria.